

AVV. ORNELLA AGLIOTI
VIA S.MARTA. 57 - 56127 PISA
TEL. 050/970393 – FAX: 050/3137215
PEC: ornella.aglioti@pecordineavvocatipisa.it
e-mail: aglioti@tiscali.it

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

proposto da **Morsani Fabio** nato a Rieti il 17.10.1960, residente in s. Giuliano Terme (PI) – Via Properzia de' Rossi, 42. Cod.fiscale MRSFBA60R17H2820, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall' avvocato Ornella Aglioti (cod. fisc.: GLTRLL55H42D976G), del foro di Pisa con studio in Pisa – Via S. Marta, 57 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo pec: ornella.aglioti@pecordineavvocatipisa.it, oppure al numero di fax: 050/3137251 ed elettivamente domiciliato in Roma -Via Calabria, 25 – pec: silvanafais@ordineavvocatiroma.org

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE in persona del Presidente legale rappresentante in carica, con sede in 00044 Frascati (Roma) – Via E. Fermi, 40;

e nei confronti di

Dott. **Enrico Pasqualucci**, INFN Sezione di Roma, Piazzale Aldo Moro, 2 - c/o Dipartimento di Fisica, Edificio G. Marconi, 00185 Roma, tel. 0649914873/4411

per l'annullamento

della **graduatoria finale** del concorso per soli titoli a 12 posti per il profilo professionale di Dirigente Tecnologo di I livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al Bando n.19816 del 28 marzo 2018 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto con deliberazione n. 11954 del 13 febbraio 2019 pubblicata sul sito internet <https://www.presid.infn.it/index.php/it/8-giunta-esecutiva/251-atti-ge-del-13-febbraio-2019> in data 14 febbraio 2019 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Fatto

In data 28 marzo 2018 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN) ha emesso il Bando n. 19816 relativo al concorso per soli titoli a 12 posti per il profilo professionale di Dirigente Tecnologo di I livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Con disposizione n.20020 del 4 giugno 2018 del Presidente dell'INFN è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto, composta dalla prof.ssa Laura Perini, in qualità di Presidente, dal prof. Alberto Aloisio, dott.ssa Caterina Biscari, dal dott. Vittore Carassiti, dal dott. Roberto Losito in qualità di membri della Commissione e dal dott. Paolo Villani, in qualità di segretario

Nel **primo verbale della riunione del 4 luglio 2018** la Commissione stabiliva, tra l'altro, che:

- per la valutazione dei titoli disporrà, complessivamente di 100 punti;
- i titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuiti sono i seguenti:
 - a) attività tecnologica, massimo punti 30/100;
 - b) attività di coordinamento e/o servizio massimo punti 40/100;
 - c) attività di terza missione, massimo punti 10/100;
 - d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10 prodotti), massimo punti 20/100;
- la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla commissione;
- al termine dei suoi lavori la Commissione esaminatrice formulerà un voto complessivo per ogni candidata o candidato che risulterà essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;
- la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive ottenute dalle candidate e dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato il punteggio di almeno 70 punti.

La Commissione dà atto, infine, che i criteri di valutazione dei titoli, già definiti dal bando di concorso, sono quelli di seguito riportati:

Relativamente all'attività tecnologica

- a. Consistenza, intensità, continuità temporale e rilevanza dell'attività tecnologica complessiva, nonché suo grado di aggiornamento rispetto all'attività prevista nel bando di concorso;
- b. Grado di rilevanza, competitività e durante di incarichi per attività tecnologica presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, imprese;

- c. Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche a convegni nazionali o internazionali;
- d. Responsabilità in attività tecnologiche in gruppi o collaborazioni nazionali o internazionali;
- e. Responsabilità di progetti in ambito tecnologico nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f. Conseguimento di premi o riconoscimenti per l'attività scientifica o tecnologica;

Relativamente all'attività di coordinamento e/o servizio

- g. Partecipazione a comitati di indirizzo scientifico-tecnologico o comitati organizzatori di conferenze o scuole avanzate nazionali o internazionali;
- h. Direzione di strutture, laboratori, divisioni, servizi e infrastrutture di ricerca o tecnologiche. Incarichi ricoperti in commissioni nazionale INFN o in servizi di valenza nazionale;
- i. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste di livello nazionale in ambito tecnologico; attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali.

Relativamente all'attività di terza missione

- j. Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico
- k. Organizzazione di eventi di terza missione e attività di formazione e divulgazione scientifica

Relativamente alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10 prodotti)

- l. Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività tecnologica prevista nel bando di concorso
- m. Apporto individuale nei lavori in collaborazione presentati, desumibile dal curriculum;
- n. Originalità e rilevanza di ciascun prodotto scientifico e/o tecnologico;
- o. Rilevanza in ambito scientifico o tecnologico del prodotto presentato e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

La commissione stabilisce che il punteggio massimo attribuito ad ogni titolo valutabile sarà ripartito tra i criteri prima elencati con la metodologia e le motivazioni seguenti:

relativamente all'attività tecnologica, i criteri sono riportati in ordine di peso decrescente nella valutazione:

- criterio d), in quanto avere ricoperto con successo ruoli di responsabilità appare particolarmente importante per accedere al primo livello professionale;
- criterio a), molto rilevante perché riassume le principali caratteristiche della carriera tecnologica del candidato;

I criteri b) ed e) forniscono a pari merito indicatori importanti per valutare i candidati nell'ambito di una attività tecnologica in un istituto di ricerca a respiro internazionale come l'INFN:

- criterio b), valorizzato per i candidati che hanno dimostrato di saper cogliere valide opportunità presso enti diversi rispetto a quello dove hanno svolto la loro attività principale, ed è modulato la rilevanza, durata e congruità dell'incarico tenendo anche conto del metodo di assegnazione dello stesso
- criterio e), valorizzato per ruoli formalizzati chiaramente entro il progetto ed è modulato a seconda della rilevanza e congruità del progetto e del tempo per cui il ruolo è stato ricoperto;
- criterio c), valorizzato tenendo conto del carattere nazionale o internazionale e dell'importanza degli eventi per la comunità di riferimento
- criterio f), valorizzato in base alla rilevanza del premio o riconoscimento

Relativamente all'attività di coordinamento o servizio

- peso di gran lunga prevalente viene dato al criterio h), ove oltre alla direzione strettamente intesa, vengono anche considerate le responsabilità e i coordinamenti in funzione della loro rilevanza. Il criterio è valorizzato in base all'entità dell'incarico, alla sua durata e alla valenza locale, nazionale o internazionale;
- seguono il criterio g) e quindi il criterio i), sempre valutando la rilevanza e valorizzando maggiormente il carattere internazionale dell'attività considerata.

Relativamente all'attività di terza missione, i criteri sono riportati in ordine di peso decrescente nella valutazione

- criterio k)

- criterio j)

Ogni criterio è valorizzato in base alla rilevanza degli eventi e all'attinenza con le attività previste dal bando.

Relativamente alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10 prodotti) si assegna lo stesso peso alla congruenza di ciascun prodotto, all'apporto individuale, all'originalità, alla rilevanza in abito scientifico e tecnologico.

Nel terzo verbale del 28 settembre 2018 la Commissione, sulla base dei titoli valutabili e dei criteri fissati dal bando nonché di quanto definito nel corso della prima riunione e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, avvia la valutazione collegiale dei titoli posseduti dai candidati ammessi e attribuisce ai titoli i vari punteggi, indicando dei punteggi complessivi per ogni singola categoria di titoli, non dando quindi la possibilità oggettiva di verificare la correttezza nell'attribuzione dei punteggi.

Nel settimo verbale del 3 dicembre 2018, relativo alla valutazione della posizione del ricorrente, la Commissione attribuiva allo stesso i seguenti punteggi:

attività tecnologica 19.50, attività di coordinamento o di servizio 35, attività di terza missione 6, pubblicazioni ecc. 18.50, per un punteggio complessivo di 79 punti.

Nell'undicesimo verbale dell'8 gennaio 2019 (finale) la Commissione stila la graduatoria ponendo il ricorrente al quindicesimo posto; la Commissione dà mandato al suo presidente di trasmettere all'amministrazione centrale dell'INFN gli atti del concorso per la loro approvazione con delibera della Giunta Esecutiva che approverà gli atti e la graduatoria.

La Giunta Esecutiva dell'Istituto con deliberazione n. 11954 del 13 febbraio 2019 ha approvato gli atti e la graduatoria di merito che è stata pubblicata sul sito internet <https://www.presid.infn.it/index.php/it/8-giunta-esecutiva/251-atti-ge-del-13-febbraio-2019> in data 14 febbraio 2019.

In data 7 marzo 2019 il ricorrente ha presentato, tramite PEC, istanza di accesso agli atti all'INFN, per prendere visione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice nell'attribuire i punteggi ai singoli titoli valutabili nell'ambito delle categorie di titoli previste dal Bando.

In data 10 aprile 2019 l'INFN ha inviato telematicamente al ricorrente le copie dei verbali della Commissione giudicatrice

Dalla disamina delle copie dei verbali risulta che la Commissione giudicatrice, pur avendo individuato dei criteri di valutazione per ogni “**categoria**” di titoli gli stessi risultano indeterminati e generici, in quanto, non avendo attribuito un punteggio a ciascun titolo di ogni categoria non è possibile ricostruire, per ciascun candidato, l'iter che ha portato all'attribuzione del punteggio finale. Inoltre, l'operato della Commissione, non consente di confrontare i punteggi dei vari candidati, per verificare la correttezza delle procedure, in quanto non sono individuabili criteri oggettivi di valutazione e pesatura ma solo criteri “teorici” che hanno permesso alla Commissione di esercitare la massima discrezionalità, rendendo non trasparenti le operazioni di valutazione dei candidati. Il processo di valutazione è pertanto viziato perché risulta non trasparente e non oggettiva la modalità di attribuzione dei punteggi.

Il ricorrente, posizionandosi al quindicesimo posto della graduatoria, a soli 1.8 punti di distanza dall'ultimo vincitore, ha interesse all'annullamento della stessa, in quanto dall'applicazione di criteri oggettivi e trasparenti potrebbe ottenere un punteggio tale da rientrare nelle prime posizioni utili della graduatoria e quindi tra i vincitori.

Per tali motivi propone ricorso in

Diritto

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

1. Sussiste la giurisdizione e la competenza del giudice adito, in quanto si tratta di procedura concorsuale a livello nazionale indetta dalla sede centrale di Roma dell'INFN
2. Il ricorso è tempestivo, in quanto presentato nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso in questione
3. Sussiste la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti, in quanto interessato all'annullamento della graduatoria di merito essendosi posizionato al quindicesimo posto della graduatoria, a soli 1.8 punti di distanza dall'ultimo vincitore, e dall'applicazione di criteri oggettivi e trasparenti potrebbe ottenere un punteggio tale da rientrare nelle prime posizioni utili della graduatoria e quindi tra i vincitori

B) NEL MERITO:

Il provvedimento che si impugna va ritenuto illegittimo per i seguenti motivi in diritto.

1. «**Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 3-97 della Costituzione**», in quanto, di fatto, la Commissione giudicatrice non rendendo trasparenti le procedure per l'attribuzione dei punteggi dei singoli titoli e la loro graduazione nell'ambito del punteggio massimo attribuito alle varie categorie a cui i titoli appartengono, ha violato, con l'esercizio della massima discrezionalità, il principio di uguaglianza e della non discriminazione tra i candidati.

2. «**Violazione di legge, e in particolare, degli artt. 1 e 8 del DPR n.487 del 9 maggio 1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi..."».

L'art 1 "modalità di accesso", comma 2, del DPR n.487/1994 prevede che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità".

L'art 8 "concorso per titoli ed esami" del DPR n.487/1994 prevede che è necessario attribuire un punteggio ai titoli, **singolarmente e per categoria di titoli**.

Cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta.

Quindi, anche se, Il Consiglio di Stato, con decisione n. 3043/2014, ha stabilito che la Commissione esaminatrice ha ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal Bando, tuttavia, ha anche statuito che la stessa, deve attribuire i punteggi ai singoli titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, per ogni categoria.

Con la medesima decisione ha ribadito altresì il concetto, secondo cui la Commissione giudicatrice deve garantire, preliminarmente, che la valutazione dei titoli sia la più obiettiva possibile.

Da questo principio ne deriva che il punteggio deve scaturire, quasi meccanicamente, dai criteri precedentemente stabiliti dalla Commissione in modo che i concorrenti possano verificare la correttezza dell'operato della stessa.

Orbene, il Bando di concorso ha assegnato a ciascuna categoria di titoli un punteggio massimo; la Commissione avrebbe dovuto - all'interno del punteggio massimo di ciascuna categoria - sulla base dei criteri dalla stessa previamente individuati, attribuire specifici punteggi per ogni titolo o attività dedotta da ciascun partecipante e determinare, per sommatoria, un risultato complessivo per la categoria, in modo

tale da consentire la ricostruzione del criterio di assegnazione del punteggio per ciascun singolo titolo o attività e verificare la correttezza, anche aritmetica, della somma complessiva finale.

Ciò non pare sia avvenuto nel caso in esame.

Dalla documentazione trasmessa al ricorrente, e segnatamente dai verbali delle singole riunioni, si evince che la Commissione nel corso delle varie sedute, ha esaminato i titoli e le attività dedotte dai singoli candidati e successivamente assegnato un punteggio complessivo per categoria. All'evidenza viene in considerazione una procedura di attribuzione dei punteggi **che non consente alcuna ricostruzione dell'iter che ha condotto la Commissione ad attribuire un determinato punteggio ai singoli titoli e, tantomeno, permette di verificare se la stessa ha adottato criteri omogenei per tutti i candidati.** Conseguentemente risulta impossibile ai singoli concorrenti conoscere i punteggi per ogni singolo titolo dedotto e verificare se la Commissione nel procedere alla valutazione si sia attenuta ai criteri e priorità da essa stessa individuate.

3. Difetto di motivazione - Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241.

Il procedimento seguito dalla Commissione sopra descritto viola le disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, non avendo esplicitato in alcun modo le valutazioni adottate per ogni singolo titolo delle richiamate categorie, ed avendo riportato nei provvedimenti pubblicati il solo punteggio finale per categoria. Quanto sopra all'evidenza viola anche i principi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed eventuali congrue determinazioni.

C) Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

D) In via istruttoria si chiede che il Tribunale amministrativo adito acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento e i documenti, non in possesso del ricorrente, nonché copia di tutti i verbali, ed eventualmente, ove esistenti delle schede individuali dei primi 12 candidati in graduatoria

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente il fumus boni iuris presupposto per la sospensione del provvedimento impugnato. Parimenti esiste il

danno grave e irreparabile, derivante dalla circostanza che l'immissione in ruolo dei vincitori comprometterebbe gravemente la posizione del ricorrente. Egli vedrebbe pretermesso il suo diritto e la possibilità di ottenere l'avanzamento di carriera apicale. In questo momento non è neppure previsto un ulteriore concorso della medesima natura, conseguentemente non ci sarebbe la possibilità per il dott. Morsani di accedere alla posizione superiore.

Si allegano i seguenti atti:

- copia della deliberazione della Giunta Esecutiva INFN n. 11954 del 13 febbraio 2019 di approvazione della graduatoria di merito del concorso;
- copia del Bando di concorso INFN n.19816 del 28 marzo 2018;
- copia del verbale di accesso agli atti del concorso;
- copia dei verbali della Commissione giudicatrice;

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con ogni altra conseguenza di ragione e di legge.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

- DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di materia per la quale il contributo dovuto è di euro 325, e in particolare di ricorso in materia di rapporto di pubblico impiego.

Pisa- Roma 15-4-2019

Avv. Ornella Aglioti